



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.29 del 20 settembre 2005.

In vigore dal 9 novembre 2005

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto e limiti del referendum

Nei limiti di quanto previsto dall'art.71 del vigente Statuto provinciale, può essere indetto il referendum consultivo, propositivo, abrogativo per proporre l'adozione di atti e provvedimenti oppure la revoca o la modifica di atti e di provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Giunta della Provincia.

E' escluso il referendum per gli argomenti di cui all'art.71 comma 6 dello Statuto della Provincia e per gli atti la cui revoca o modifica contrasti con disposizioni o principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Con la deliberazione preliminare all'indizione dei referendum di cui agli articoli 13 e 15 del presente regolamento il Consiglio deciderà l'estensione o meno del diritto di voto ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Non può procedersi a più di una consultazioni referendarie nel corso dello stesso anno.

TITOLO II

COMMISSIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO

Art.2

Ammissibilità del referendum

L'ammissibilità del referendum è stabilita da un'apposita Commissione composta di membri esperti scelti secondo le modalità indicate nell'art.3, la quale procede al giudizio provvisorio di ammissibilità ed ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, al comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari. La Commissione inoltre decide sull'eventuale accorpamento di più quesiti referendari. La decisione della Commissione è vincolante; della medesima è data pubblicità nelle forme previste per gli atti degli organi della Provincia.

Art.3

Nomina e durata della Commissione

La Commissione per i Referendum è composta da tre membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento alla conoscenza del diritto amministrativo e costituzionale e all'ordinamento degli enti locali.

La Commissione per i Referendum è eletta dal Consiglio Provinciale indicando contemporaneamente il Presidente. Ogni consigliere vota esprimendo un massimo di due preferenze.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che l'ha nominata.

Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza o dimissioni o qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Provinciale è convocato entro i successivi trenta giorni per provvedere a sostituirlo.

Art.4 *Incompatibilità*

Non possono essere nominati a far parte della Commissione:

- i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale,
- i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in carica, i componenti della Giunta Regionale, delle Giunte Provinciali e Comunali;
- gli amministratori di altri enti locali, di aziende o enti soggetti a vigilanza da parte di enti locali;
- i difensori civici comunali, provinciali e regionali.

Il Consiglio Provinciale, col medesimo atto con cui accerta l'incompatibilità, dispone a maggioranza la revoca del componente della Commissione.

Art.5 *Funzionamento*

La Commissione è convocata per la seduta di insediamento dal Presidente del Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dall'efficacia della nomina.

La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale.

La Commissione decide con processo verbale sulla ammissibilità della richiesta entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Il verbale è immediatamente consegnato al Presidente della Provincia che provvede a notificarlo ai proponenti per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art.6 *Gettone di presenza*

Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza pari a due volte quello dei consiglieri provinciali.

TITOLO III

PROCEDIMENTO PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art.7

Quesito referendario

Il quesito referendario consiste in un'unica domanda con la quale si richiede, in ordine ad un atto identificato, l'assenso o meno circa:

- la sua adozione
- la revoca del medesimo
- la sua modifica.

Nei casi di cui alla precedente lettera c), il quesito referendario individua con precisione il contenuto della modifica.

Art.8

Comitato promotore

I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in comitato promotore con la partecipazione di almeno trenta elettori.

I promotori, muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, devono indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

La proposta deve indicare i termini del quesito referendario e deve essere presentata al Presidente della Provincia che ne dà notizia al Consiglio.

Art.9

Soggetti promotori

Sono soggetti promotori del referendum:

almeno 5.000 aventi diritto ad esprimere il voto nel referendum provinciale;

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

Art.10

Deposito della richiesta

1. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario Generale della Provincia o suo delegato che ne rilascia ricevuta.

La presentazione avviene in giorno lavorativo ed in orario d'ufficio; qualora il termine per la consegna del quesito referendario scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art.11
Riformulazione del quesito

La Commissione, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a quindici giorni, per la riformulazione del quesito.

Ove la riformulazione non venga trasmessa alla Commissione nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la Commissione dichiara la proposta inammissibile.

Art.12
Ammissione del referendum

Ricevuta la comunicazione di ammissibilità, il Presidente della Provincia, con ordinanza da assumere entro 10 giorni, dichiara l'ammissione del referendum.

L'ordinanza, pubblicata all'albo pretorio della Provincia, è notificata ai soggetti richiedenti e comunicata ai Sindaci dei Comuni della Provincia per la sua pubblicazione all'albo pretorio.

Art.13
Presa d'atto dell'ammissione dei referendum proposti dal Consiglio.

Qualora il referendum sia stato dichiarato ammissibile dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 12 comma 1[^], su istanza deliberata dalla maggioranza dei Consiglieri Provinciali, il Consiglio Provinciale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'ordinanza di ammissione del referendum.

Con la stessa deliberazione il Consiglio decide se estendere o meno il diritto di voto ai giovani che abbiano compiuto i sedici anni.

La non adozione dell'atto deliberativo nei termini detti ha effetto di estinzione del procedimento del referendum. L'estinzione del procedimento è decisa dalla Commissione per il referendum, con verbale da trasmettere al Presidente della Provincia.

Art.14
Raccolta delle firme

La raccolta delle cinquemila firme degli aventi diritto ad esprimere il voto nel referendum provinciale deve avvenire a cura del Comitato promotore entro 90 giorni dalla consegna del modello di cui al comma 2[^]. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nella Provincia regolarmente soggiornanti in Italia, come previsto dall'art.71 del vigente Statuto.

Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione, nel quale è

stampato il quesito referendario ed è prevista l'esatta indicazione delle generalità dei sottoscrittori.

I moduli di raccolta delle firme sono riprodotti a cura dei soggetti proponenti in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali che vi sono rappresentati. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuni degli elementi formali sono nulle. I proponenti possono richiedere alla Commissione elettorale, di cui al successivo art.27, che i moduli di raccolta siano vidimati per la conformità; in tal caso la Commissione provvede entro ventiquattro ore dalla richiesta.

Entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la raccolta, i moduli contenenti le firme sono consegnati al Segretario Generale per i successivi adempimenti. La Commissione per il referendum decide sulla definitiva ammissione. Trascorso il termine di scadenza senza che alcuna firma sia presentata, o le firme presentate siano inferiori al prescritto numero, la Commissione decide l'estinzione del procedimento referendario con verbale trasmesso al Presidente della Provincia. La decisione sulla ammissione o sull'estinzione del referendum deve avvenire entro trenta giorni dalla consegna delle firme dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia.

Art. 15

Presa d'atto del Referendum richiesto da 5000 aventi diritto ad esprimere il voto nel referendum provinciale.

Qualora il referendum sia stato promosso su richiesta di 5000 aventi diritto ad esprimere il voto nel referendum provinciale il Consiglio Provinciale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla decisione definitiva sull'ammissione del Referendum da parte della commissione referendaria.

Con la stessa deliberazione il Consiglio decide se estendere o meno il diritto di voto ai giovani che abbiano compiuto i sedici anni.

Art.16

Indizione del referendum

Il Presidente della Provincia fissa la data del referendum che dovrà tenersi entro novanta giorni dalla comunicazione della Commissione per il referendum di cui ai precedenti articoli.

Nel caso in cui alla data di dichiarazione di ammissibilità definitiva del referendum siano state fissate altre consultazioni referendarie il termine di novanta giorni è prorogato alla data di tali consultazioni, per rendere possibile la riunione delle procedure di rispettiva consultazione.

Il Presidente della Provincia, qualora la Commissione abbia deciso l'estinzione del procedimento referendario, ne prende atto con apposita ordinanza pubblicata all'albo pretorio.

Il Presidente della Provincia, subito dopo l'indizione del referendum incarica l'Ufficio per l'informazione e la stampa di predisporre una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare da fornire tempestivamente agli elettori.

Art.17

Abbinamento di istanze referendarie

Con l'ordinanza di indizione del Referendum, il Presidente, sentita la Commissione ed i Comitati promotori del referendum, dispone l'abbinamento delle istanze che rivelino identità ed analogia di quesiti.

Art.18

Propaganda elettorale

I Sindaci metteranno a disposizione per la propaganda elettorale del soggetto promotore appositi spazi.

Possono richiedere spazi anche i gruppi consiliari della Provincia, dei Comuni, Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

I Sindaci provvederanno all'assegnazione degli spazi entro i due giorni successivi a quanto stabilito dal comma precedente.

La propaganda è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n.212 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.19

Interruzione del referendum

Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio Provinciale e nei novanta giorni successivi alla data di insediamento del Nuovo Consiglio.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale il referendum già indetto è automaticamente interrotto all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed ha luogo entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Art.20

Disciplina delle votazioni

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

La Commissione elettorale fa riferimento alle disposizioni di legge in materia referendaria, per quanto riguarda l'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste

elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e Sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto nei referendum provinciali dei cittadini stranieri maggiorenni residenti nel territorio provinciale e regolarmente soggiornanti in Italia e l'esercizio del diritto di voto dei sedicenni nelle ipotesi in cui il Consiglio Provinciale lo preveda, si applica la disciplina di cui ai seguenti articoli.

Art. 21

Elenchi dei cittadini stranieri aventi diritto di voto

I Comuni elaboreranno degli elenchi aggiornati alla data del quindicesimo giorno antecedente la consultazione referendaria, dei cittadini stranieri maggiorenni iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, suddivisi per sezioni elettorali, secondo le regole del D.P.R. 20-03-1967 n. 223, che verranno consegnati ai Presidenti dei seggi elettorali unitamente alle liste di sezione dei cittadini italiani elettori.

Ai cittadini stranieri degli elenchi di cui sopra, verrà data comunicazione scritta a cura dei Sindaci, della sede delle votazioni e della sezione di appartenenza per l'esercizio del diritto di voto nella consultazione referendaria.

Art. 22

Elenchi dei sedicenni aventi diritto di voto nelle consultazioni referendarie.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Provinciale, per particolari materie, disponga l'ampliamento del diritto di voto ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, i Comuni dovranno predisporre elenchi estratti dall'anagrafe della popolazione residente e suddivisi per sezione analogamente a quanto avviene per i cittadini stranieri (articolo 21 comma 1).

Ai sedicenni estratti dagli elenchi di cui sopra verrà data comunicazione scritta a cura dei Sindaci della sede delle votazioni e della sezione di appartenenza per l'esercizio del diritto di voto nella consultazione referendaria

Art.23

Documenti comprovanti l'esercizio del diritto di voto

Gli elettori iscritti alle liste elettorali dei Comuni ai sensi del D.P.R. 20-03-1967 n. 223 e successive modificazioni, dovranno produrre la tessera elettorale rilasciata dal Comune di residenza in analogia alle procedure per l'esercizio del voto nelle consultazioni elettorali ordinarie.

I cittadini stranieri residenti e regolarmente soggiornanti nella Provincia di Mantova ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 21 per esercitare il diritto di voto dovranno presentare al Presidente del seggio elettorale:

comunicazione del comune di residenza con l'indicazione della sede e della sezione elettorale di appartenenza di cui all'articolo 21 comma 2[^];

documento di identità;

permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.

I sedicenni a cui sarà esteso dal Consiglio Provinciale il diritto di voto nelle consultazioni referendarie provinciali dovranno presentare al Presidente del seggio elettorale:

la comunicazione del Comune di residenza di cui all'articolo 22 comma 2^a con l'indicazione della sede e della sezione elettorale di appartenenza;
documento di identità

Art.24 *Ufficio di Sezione*

In ciascuna Sezione è costituito, a cura dei Sindaci, un Ufficio elettorale composto da un Presidente, eletto a sorte tra le persone iscritte all'Albo comunale dei Presidenti di seggio, e da due scrutatori, di cui uno scelto dal Presidente che assume la funzione di Vice Presidente, nominati mediante sorteggio della Commissione elettorale comunale, tra le persone iscritte nell'apposito Albo.

L'Ufficio di Sezione si costituisce alle ore sei del giorno fissato per le votazioni. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto per terminare alle ore ventidue dello stesso giorno.

Nel caso in cui la consultazione referendaria dovesse svolgersi in concomitanza di altre consultazioni referendarie ne seguirà la stessa articolazione oraria.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, se lo richiedono, due rappresentanti del soggetto promotore. In caso di Referendum d'iniziativa del Consiglio Provinciale, uno dei due rappresentanti, nominati dal Consiglio stesso, deve essere espressione della minoranza.

Art.25 *Operazioni di voto*

Le schede per il Referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Provincia secondo le indicazioni della Commissione.

Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Art.26 *Operazioni di scrutinio*

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e proseguono ad esaurimento.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di priorità delle richieste, quale risulta dall'ordinanza di indizione dei referendum.

Delle operazioni compiute dagli Uffici di Sezione viene compilato in duplice copia un unico verbale.

Una copia del verbale resta depositata presso i Comuni mentre l'altra copia, con allegati tutti i documenti relativi alle operazioni di voto viene, immediatamente dopo il termine delle operazioni di scrutinio, inoltrata a cura dei Sindaci alla Commissione elettorale di cui all'art.27.

Art.27

Commissione elettorale

Presso la Provincia è costituita la Commissione elettorale composta dal Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede, dal Presidente del Consiglio Provinciale, da due dirigenti dell'Amministrazione Provinciale, individuati tra coloro i cui uffici non hanno competenza sulla materia specifica oggetto del referendum, e da un rappresentante del soggetto promotore.

La Commissione elettorale è costituita con atto del Presidente della Provincia entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di referendum e rimane in carica fino alla estinzione del procedimento referendario per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle Sezioni elettorali, la Commissione elettorale, in seduta pubblica, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

Art.28

Proclamazione dei risultati

La proposta è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il risultato è proclamato dalla Commissione elettorale e di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Commissione elettorale, uno è trasmesso al Presidente della Provincia, l'altro alla Commissione per il referendum.

Art.29

Reclami

Entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum sono ammessi reclami relativi alle procedure referendarie da presentare alla Commissione per il referendum.

La Commissione elettorale decide nel merito entro i successivi venti giorni.

Art.30
Spese

Le spese relative allo svolgimento del referendum sono a carico della Provincia. Esse potranno essere ripartite tra Regione, Provincia e Comuni, nell'eventuale concomitanza di diverse consultazioni referendarie, previa convenzione.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art.31
Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia referendaria. Ad essa dovranno riferirsi gli organi della Provincia nell'assunzione degli atti di competenza per garantire lo svolgimento dell'istituto referendario, in particolare per:

- Il materiale in dotazione agli Uffici elettorali di Sezione;
- Le norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio;
- La determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di Sezione.

Art.32
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.